

SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER L'ESPLETAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

PREMESSO che:

- in data 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Europeo n. 2016/679, adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo in data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, è stato reso definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE, a decorrere dal 25 maggio 2018;
- l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (RPD) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;
- lo stesso art. 37 prevede altresì: “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”;
- l'art. 39, individua per il RPD lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b. sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;
 - d. cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;
 - e. fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f. eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;
 - g. riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
- con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 sono state dettate disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, intervenendo così sul D.Lgs. 196/2003;
- il D.Lgs. 267/2000 prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali

vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i rapporti finanziari ed economici;

- la Provincia di Forlì Cesena e l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ritengono di sottoscrivere la presente convenzione per l’espletamento in forma associata delle attività relative all’attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio presso le singole amministrazioni, data l’assoluta specialità della materia ed al fine di promuovere una cultura della protezione dati all’interno delle rispettive organizzazioni;
- che con atto ...*[citare gli atti di approvazione CP e CU]*

TUTTO CIÒ PREMESSO

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, gli Enti contraenti, come sopra individuati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione, nell’intento di perseguire obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, tenendo conto delle disposizioni puntualmente richiamata nelle premesse del presente atto, regola e disciplina ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i rapporti di collaborazione tra la Provincia di Forlì Cesena e l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per l’espletamento, in forma associata, delle attività di cui al regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente ha decorrenza dal 1 aprile 2025 ed avrà scadenza alla data del 31 dicembre 2026.

ART. 3 - COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Forlì Cesena, quale ente capofila della presente convenzione, individua sul mercato idoneo operatore economico cui affidare i compiti e i servizi di RPD (DPO) previsti dagli articoli 37-39 del Regolamento UE 2016/679 in nome e per conto anche dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ovvero ne valuta l’estensione in caso di contratto attivo, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del vigente codice dei contratti.

La Provincia stessa, tramite il DPO, fornisce, inoltre, il supporto consulenziale nonché l’attività formativa.

ART. 4 – COMPETENZE ED OBBLIGHI DEI SINGOLI ENTI

Rimangono di competenza dei singoli Enti aderenti all’accordo le specifiche attività imputate dal RGPD al Titolare del trattamento nonché ai Responsabili del Trattamento che perciò dovranno essere nominati dal legale rappresentante del rispettivo Ente, tenendo conto delle dimensioni e dell’organizzazione dello stesso.

Pur in un’ottica di generale coordinamento e di graduale armonizzazione, rientra altresì in tale ambito l’approntamento delle misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato

al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO TECNICO

È istituito un gruppo di lavoro tecnico per la verifica ed il monitoraggio delle attività gestite con la presente convenzione, nonché al fine di elaborare proposte di sviluppo della stessa. Lo stesso è costituito da coloro che saranno individuati quali referenti degli Enti che aderiscono al presente accordo e coordinato da un referente dell'Ente provinciale.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

I costi relativi alla gestione delle attività di cui alla presente convenzione sono a carico degli enti che sottoscrivono la stessa. L'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese verserà alla Provincia di Forlì Cesena la somma dovuta per il servizio di PDO prestato da soggetto esterno e ad oggi quantificata in €. **19.075** oltre oneri di legge (Cassa Forense 4% e bolli) per il periodo di vigenza della presente convenzione (€. 8.175 sul 2025 ed €. 10.900 sul 2026).

ART. 7 - RECESSO

È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, dandone comunicazione mediante PEC, con preavviso di 3 mesi.

In caso di recesso di una delle parti dovrà comunque essere rimborsata, nell'eventualità, la quota di spese sostenute dalla Provincia di Forlì Cesena che se ne fosse fatta carico nel periodo in cui il servizio è stato svolto.

ART. 8 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli degli Enti associati.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

ART. 10 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni aderenti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché facendo riferimento al codice civile e alla normativa vigente.

ARTICOLO 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Titolare del trattamento dei dati, ai fini della presente convenzione, è la Provincia di Forlì Cesena, nella persona del Presidente.

ART. 12 – REGIME DI IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B Tabella DPR 642/72. La stessa non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/86.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.